

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2020 – PV/Commissione

(Cause riunite T-786/16 e T-224/18) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica – Funzionari – Molestie psicologiche – Insieme di decisioni della Commissione che arrecano pregiudizio al ricorrente – Domande di assistenza – Procedimento disciplinare – Revoca – Ritiro della revoca – Nuovo procedimento disciplinare – Nuova revoca»)

(2020/C 77/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PV (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid, B. Mongin e I. Melo Sampaio, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta, in primo luogo, all'accertamento che il ricorrente è stato vittima di molestie psicologiche, in secondo luogo, all'annullamento, in via principale, nella causa T-786/16, dei rapporti informativi del ricorrente per gli anni 2014, 2015 e 2016, delle decisioni del direttore generale della direzione generale (DG) dell'interpretazione della Commissione del 31 maggio e del 5 luglio 2016 relative a trattenute sullo stipendio del ricorrente e della decisione del 28 novembre 2016 recante rigetto dei reclami presentati contro tali decisioni, della lettera di preinformazione dell'Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) del 21 giugno 2016 che informava il ricorrente che era debitore di una somma pari a EUR 33 593,88, della decisione del PMO dell'11 luglio 2016 di sospendere lo stipendio del ricorrente dal 1° luglio 2012 6 nonché della decisione del 17 gennaio 2017 recate rigetto del reclamo presentato contro tali decisioni, della decisione di revoca del 26 luglio 2016, della nota del direttore generale della DG dell'interpretazione della Commissione del 31 luglio 2016 che annunciava l'intenzione di considerare irregolari le sue assenze per il periodo che va dal 2 giugno al 31 luglio 2016 e di effettuare le corrispondenti trattenute sul suo stipendio, della lettera di preinformazione del PMO del 21 settembre 2016 che informava il ricorrente del suo debito globale pari a EUR 42 704,74 e della decisione del 17 gennaio 2017 recante rigetto del reclamo presentato contro tale lettera, della nota di addebito del 20 luglio 2017 e della decisione del 29 novembre 2017 recante rigetto del reclamo presentato contro tale nota e del procedimento disciplinare CMS 13/087, e, nella causa T-224/18, della decisione di avvio del procedimento disciplinare CMS 17/025, dei messaggi di posta elettronica che invitavano il ricorrente a partecipare agli esercizi di valutazione per gli anni 2016 e 2017, della decisione del 24 luglio 2017 di reintegro del ricorrente inseguito al ritiro della decisione di revoca nei suoi confronti e della decisione del 15 gennaio 2018 recante rigetto del reclamo presentato contro tale decisione, della decisione del PMO del 12 settembre 2017 che effettua la compensazione tra la nota di addebito del 20 luglio 2017 e gli stipendi non pagati al ricorrente per il periodo che va dal 1° agosto 2016 al 30 settembre 2017, della decisione di rigetto del reclamo presentato contro tale decisione e della decisione di sospensione dello stipendio del ricorrente dal 1° ottobre 2017 e, in via subordinata, nella causa T-786/16, dei pareri medici del 27 giugno e del 10 ottobre 2014, delle decisioni di rigetto delle domande di assistenza del 23 ottobre 2014, del 20 gennaio, 20 marzo e 30 luglio 2015 e del 15 marzo e 18 maggio 2016, delle decisioni relative alle trattenute sullo stipendio del 9 febbraio, 30 marzo, 5 maggio, 24 giugno, 1° ottobre e 12 novembre 2015, del 15 gennaio, 22 aprile, 31 maggio, 5 luglio, 11 luglio e 15 settembre 2016 e delle decisioni recanti rigetto dei reclami presentati contro tali decisioni, delle lettere di intimazione al pagamento del 10 marzo, 11 maggio, 10 giugno, 11 agosto, 13 novembre e 9 dicembre 2015 e del 18 luglio 2016, delle decisioni di rigetto del 12 marzo, 11 agosto, e 13 ottobre 2015, del 7 giugno e 21 settembre 2016 relative ai reclami presentati contro i procedimenti di valutazione, delle note mediche del medico fiscale della Commissione che constatano la mancata presentazione ai controlli medici del 16 e 18 luglio, dell'8 agosto, del 4 settembre e del 4 dicembre 2014, del 4 febbraio, 13 aprile, 4 giugno, 11 agosto, 14 ottobre e 4 dicembre 2015, del 5 febbraio, 22 marzo, 18 aprile, 3 giugno, 30 giugno e 25 luglio 2016, della decisione recante rigetto del reclamo del 14 luglio 2016 relativo all'assenza ingiustificata del 16 e 17 marzo 2016 e, in terzo luogo, sia nella causa T-786/16 sia nella causa T-224/18, domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno materiale e morale che il ricorrente avrebbe asseritamente subito.

Dispositivo

- 1) *I ricorsi sono respinti.*
- 2) *PV è condannato alle spese, incluse quelle relative ai procedimenti sommari nelle cause T-224/18 R e T-224/18 R II.*

(¹) GU C 123 del 9.4.2018.

Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2020 – CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb/Commissione

(Causa T-168/17) (¹)

[«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi ad un procedimento amministrativo riguardante un asserito aiuto di Stato concesso dalle autorità austriache a favore dei titolari di una concessione in forza della legge sul gioco d'azzardo – Rifiuto dell'accesso – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di ispezione, indagine e audit – Interesse generale prevalente – Obbligo di motivazione – Eccezione di illegalità»]

(2020/C 77/59)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs (Vienna, Austria) (rappresentante: A. Schuster, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Ehrbar, F. Erlbacher e K. Blanck, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz e D. Moore, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e E. Rebasti, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta a ottenere l'annullamento della decisione C(2017) 249 final della Commissione, del 13 gennaio 2017, recante rigetto della domanda d'accesso ai documenti relativi al procedimento in materia di aiuti di stato, registrato con il riferimento SA. 40224 [2014/CP], a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb GmbH supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.*
- 3) *Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea supporteranno le proprie spese.*

(¹) GU C 151 del 15.5.2017.